



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4262

SEDUTA DEL 30/04/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA "INFRASTRUTTURE DI RICERCA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" A VALERE SULL'AZIONE 1.1.2. "SOSTEGNO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRA MONDO DELLA RICERCA E DELLE IMPRESE LOMBARDE" DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR LOMBARDIA 2021-2027

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

Il Dirigente Tommaso Mazzei

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- il Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTI altresì:

- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'innovazione – S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 – approvata con DGR n. XI/4155/2020 e s.m.i. e in ultimo aggiornata con la DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che individua 8 ecosistemi dell'innovazione prioritari, 27 Macrotematiche e 92 priorità di intervento e che ha approvato i Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della S3 2021-2027 e che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione e portato all'identificazione di specifiche macrotematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;
- la legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 "Lombardia è ricerca e innovazione" che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che individua la ricerca e l'innovazione quali ambiti strategici dell'azione regionale e in particolare il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza”, obiettivo 3.4.2 “Rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico” per supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell’innovazione;

VISTI e RICHIAMATI, inoltre, in merito al PR FESR 2021-2027:

- l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 che approva il “Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final;
- la DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Decreto n. 9743 del 27/06/2024 di aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per l’attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027;

DATO ATTO che:

- il PR FESR, all’interno dell’Obiettivo Strategico 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”, individua l’Obiettivo specifico RSO1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” che viene attuato prevedendo risorse sull’Azione 1.1.2 “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” destinate anche al trasferimento tecnologico orizzontale, di filiera e territoriale, consolidando i collegamenti tra Università, imprese e centri di ricerca;
- il PRSS indica l’obiettivo 3.4.3 “Sostenere il trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” e, a livello di Azione 3.4.3.1, specifica di “Favorire l’introduzione di tecnologie avanzate attraverso il sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” che operano in favore della trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale anche tramite il sostegno al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
- la S3 2021-2027 di Regione Lombardia ha tracciato la strategia pluriennale per uno sviluppo competitivo, integrato e sostenibile del territorio,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

individuando tra gli strumenti di attuazione l'Azione "S3A2" che prevede di sostenere la nascita e/o il consolidamento di infrastrutture di trasferimento tecnologico anche in logica di Hub su tematiche strategiche come il digitale, mobilità sostenibile, salute, economia circolare in un'ottica di messa in rete di competenze e tecnologie al servizio del sistema territoriale lombardo che risponde alla Sfida SF1 "Supportare la trasformazione industriale verso la transizione digitale e lo sviluppo sostenibile per cogliere in maniera più veloce e più efficace possibile i nuovi bisogni del cittadino";

RILEVATO che:

- il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e in particolare l'azione 1.1.2 prevedono azioni abilitanti al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde;
- nella relazione tra organismi di ricerca e imprese il trasferimento tecnologico è un fattore strategico per sviluppare innovazione nel territorio lombardo;
- tra gli organismi di ricerca, il sistema universitario costituisce un asset strategico per l'intera Lombardia in termini di capacità di innovazione, competenze, dotazioni tecnologiche e infrastrutture di ricerca;
- il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca consente al sistema universitario di rafforzare la propria competitività a livello locale, nazionale e internazionale e di rimanere all'avanguardia in un contesto di tecnologie in rapido mutamento;

VISTI:

- la DGR n. XII/2349 del 20/05/2024 con cui è stato approvato il percorso per la definizione della misura di sostegno del trasferimento tecnologico potenziando le infrastrutture di ricerca delle università lombarde, al fine di stimolare l'offerta di servizi di ricerca e di trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale lombardo dando così impulso all'ecosistema regionale dell'innovazione, percorso articolato in due fasi:
 - Fase 1 – ricognizione dei fabbisogni tramite una procedura aperta di manifestazione di interesse non vincolante per l'accesso alla seconda fase;
 - Fase 2 – in esito alla precedente fase e tenuto conto delle risultanze dell'analisi dei fabbisogni ricevuti, definizione della procedura più efficace per il sostegno economico, anche tramite l'utilizzo delle risorse programmate sull'azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027, rivolto al potenziamento delle infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico delle università lombarde;
- il DDUO n. 9628 del 25/06/2024 con cui è stato dato avvio al percorso approvato dalla sopra citata DGR n. XII/2349/2024, attuando la prima fase, finalizzata alla ricognizione dei fabbisogni tramite una procedura di manifestazione di interesse aperta a tutte le università lombarde, mediante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

un Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi, stabilendo che con la Manifestazione di Interesse, non vincolante per l'accesso alla seconda fase, non sarebbero state concesse agevolazioni, né attribuito qualsivoglia titolo di prelazione o preferenza in caso di partecipazione alla successiva misura a valere sull'Azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

- il DDUO n. 15526 del 17/10/2024 di presa d'atto dell'esito della Manifestazione d'Interesse per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di Ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese, che ha visto la presentazione di n. 50 progetti da parte di 13 Atenei lombardi;

CONSIDERATO che dalla ricognizione dei fabbisogni si è rilevata un'ampia partecipazione da parte degli atenei lombardi che hanno espresso una significativa capacità di leggere le esigenze di innovazione del territorio lombardo in molteplici settori anche mediante la ricerca e il trasferimento tecnologico, tradotto in specifiche progettualità in grado di concretizzarsi in investimenti coerenti con gli obiettivi programmatici del PR FESR 2021-2027 e in particolare dell'azione 1.1.2 "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde";

RITENUTO di dare attuazione alla Fase 2 del suddetto percorso, nell'ambito dell'azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027 finalizzata a promuovere la collaborazione tra università e imprese in risposta ai fabbisogni di ricerca e innovazione del territorio lombardo, individuando quale strumento per sostenere il potenziamento delle infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico delle università lombarde una procedura selettiva a graduatoria che preveda, al fine di valorizzare le molteplici specializzazioni degli atenei lombardi, che sia ammesso ad agevolazione 1 progetto per ciascuna Università proponente considerando quello con il punteggio più alto in graduatoria e che, qualora la dotazione finanziaria ancora disponibile consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, siano ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine della graduatoria indipendentemente dall'Università proponente;

DATO ATTO che il sopra citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), indica in particolare nel TITOLO I gli obiettivi e le regole generali relative al sostegno, nel TITOLO II l'approccio strategico, nel TITOLO III la programmazione, nel TITOLO V il sostegno finanziario fornito dai fondi, nel Capo III le Regole di ammissibilità e nel TITOLO VI la gestione e il controllo;

DATO ATTO che:

- il piano finanziario del PR FESR 2021-2027 prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000.000,00, un'allocazione delle risorse sull'obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" –



Regione Lombardia

LA GIUNTA

obiettivo specifico 1.1. “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” pari complessivamente ad euro 1.091.000.000,00, al fine di incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e degli altri soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione;

- il suddetto piano finanziario per l’obiettivo specifico 1.1, con la DGR n. 3116/2024 è stato ridotto ad euro 1.015.100.000,00, in considerazione dell’adesione formalizzata dalla Giunta Regionale con DGR n. XII/2740 del 15 luglio 2024 di Regione Lombardia alla Piattaforma STEP (di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) n. 2021/1058, (UE) n. 2021/1056, (UE) n. 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) n. 2021/241;

DATO ATTO che, ai sensi della decisione C(2022)5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027), la ripartizione finanziaria tra i capitoli di spesa individuati risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione (ora FSC) e che le stesse a seguito della riprogrammazione di cui alla suddetta DGR n. XII/3116 del 30 settembre 2024 saranno rimodulate, ad invarianza delle risorse totali stanziare, in modo che la quota UE risulti per l’Asse I pari alla percentuale media di 35,5137424884%;

VISTE le DGR n. XII/4194 del 15 aprile 2025 “Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 17° provvedimento” e n. XII/4195 del 15 aprile 2025 “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025- 2027 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 18° provvedimento - modifica prospetto di raccordo di Aria spa”;

DATO ATTO che:

- con DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 09/09/2022 così come modificato e adeguato con decreto n. 926 del 26/01/2023, decreto n. 10056 del 4/07/2023, decreto n. 1954 del 01/02/2024, decreto n. 14541 del 1/10/2024 e decreto n. 17641 del 20/11/2024), sono ricompresi l’esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- in sede di costituzione del suddetto Comitato è stato identificato il Responsabile dell’Asse 1 del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell’Asse 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Un’Europa più competitiva e intelligente” Obiettivo specifico 1.1. “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027 “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” e nella seduta del 23 maggio 2024 il criterio della verifica climatica all’interno delle azioni del Programma Regionale;

VISTI:

- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 26 (aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca);
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;

CONSIDERATO che nella ricognizione dei fabbisogni di cui alla FASE 1 le università hanno rappresentato:

- che alcune infrastrutture di ricerca svolgerebbero attività economica, mentre altre svolgerebbero attività economica ancillare (nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura medesima);
- progettualità di dimensione economica e necessità di cofinanziamento molto eterogenee tra loro;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del paragrafo 2.21 della sopra citata Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 7388 final, “Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività



Regione Lombardia

LA GIUNTA

non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità";

STABILITO pertanto che le agevolazioni vengano concesse alternativamente, in base alla scelta dell'Università indicata al momento della domanda:

- a) come agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato (di seguito "non aiuto"), ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, fino ad un massimo di contributo pari a 3 milioni di euro, per le Infrastrutture di Ricerca ammesse all'agevolazione che svolgono attività economica nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell'Infrastruttura medesima. Tale requisito deve essere garantito, pena decadenza dall'agevolazione, fino a 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
- b) come aiuto di Stato, nel rispetto del regime di aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare degli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 26 (aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), fino ad un massimo di contributo pari a 5 milioni di euro, per le Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività economica in misura superiore al 20% della propria capacità annua complessiva;

RICORDATO che l'opzione effettuata dall'Università rispetto al regime di aiuto o di non aiuto non può essere modificata; il mancato rispetto della condizione di non aiuto comporta la decadenza dall'agevolazione, con restituzione delle somme percepite;

DATO ATTO che:

- in caso di applicazione del Regolamento GBER sono escluse le Università attive nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento medesimo;
- sono escluse le Università che siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento medesimo, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 2021/1058;
- le Università dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sono escluse le Università che:

- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), nei termini definiti dal Bando, come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ove applicabile;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile;

STABILITO che l'agevolazione di cui al presente provvedimento consiste in un contributo a fondo perduto determinato, nel rispetto della normativa comunitaria sopra citata, nei termini di seguito indicati:

Inquadramento	Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili	Importo massimo di contributo
NON AIUTO	80%	€ 3.000.000
AIUTO (ex art. 26 GBER)	50%	€ 5.000.000

STABILITO altresì che:

- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento, ed è consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili;
- qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con le agevolazioni PNRR sia come aiuti di Stato che come misure generali;

DATO ATTO che la concessione delle agevolazioni in caso di applicazione del Regolamento GBER è subordinata all'interrogazione del registro Nazionale Aiuti di Stato RNA e alla relativa registrazione del contributo alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017, dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

STABILITO di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

RITENUTO di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 50.000.000,00, fatta salva la possibilità di integrare le risorse con successivi atti, e in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, e trova copertura, a seguito di variazione al bilancio di cui alle citate DGR 4194/2025 e 4195/2025, a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

CAPITOLO	2026	2027	2028
16607 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	6.341.772,10	2.536.708,84	3.805.063,26
16646 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC)	3.860.718,92	1.544.287,57	2.316.431,35
16647 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC)	14.797.508,98	5.919.003,59	8.878.505,39
TOTALE	25.000.000	10.000.000	15.000.000

RITENUTO quindi di approvare i criteri della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sull'Azione 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR Lombardia 2021-2027;

DATO ATTO che l'intervento agevolativo previsto dalla misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" verrà concesso a seguito di pubblicazione di apposito Bando predisposto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 71 del Reg (UE) n. 2021/1060, che definisce la modalità di individuazione delle Autorità dei Programmi e in particolare il comma 3 che prevede che "l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto";

RICHIAMATE, altresì:

- la D.G.R. XII/3456 del 25 novembre 2024 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda



Regione Lombardia

LA GIUNTA

SPA per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg (UE) n. 2021/1060 per le iniziative a valere sul Programma FESR 2021-2027;

- la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027 sottoscritta da Regione Lombardia e Finlombarda in data 04/12/2024 ed efficace fino al compimento delle attività previste e comunque fino al massimo al 31/12/2029;
- la D.G.R. XII/3674 del 20 dicembre 2024 che approva lo schema di Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.P.A. per il triennio 2025-2027;
- la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda SPA (di seguito per brevità, la "Convenzione Quadro") sottoscritta in data 03/02/2025 e registrata nel repertorio Raccolta Convenzioni e Contratti regionale il 05/02/2025 n. 13742/RCC, in vigore dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027;
- la DGR n. XII/3718 del 30/12/2024 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027,- piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025- piano di studi e ricerche 2025-2027 - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società- programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento del conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti", con la quale sono stati approvati tra l'altro "d) i programmi pluriennali delle attività trasmessi alla Regione dagli enti e dalle società in house (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento) ed e) i prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house che individuano i finanziamenti autorizzati a carico del bilancio regionale, ed ai quali gli enti e le società devono uniformare la propria documentazione di programmazione economica – finanziaria demandando inoltre alle Direzioni Generali-Centrali competenti, i provvedimenti attuativi (Allegato 5 parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento);

ATTESO che nei suddetti programmi pluriennali delle attività trasmessi alla Regione dagli enti e dalle società in house e nei prospetti di raccordo di cui alla DGR n. XII/3718 del 30/12/2024 è ricompreso per la società Finlombarda S.p.A, nel programma pluriennale delle attività 2025-2027 la scheda azione relativa alla seguente nuova attività "Supporto alla gestione delle misure da attivare nell'ambito dell'azione 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR 2021-2027", relativa alla "Gestione amministrativa, finanziaria e operativa di 3 misure (Rafforza e Innova, Misura per le infrastrutture di ricerca, Misura a supporto degli IRCCS lombardi) con la seguente ripartizione finanziaria (con la specifica che le risorse impiegate sono calcolate con modalità di calcolo definite dall'attuale Convenzione Quadro):



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 2025: € 1.367.001,96
- 2026: € 1.299.169,81
- 2027: € 1.006.651,67

CONSIDERATO che in capo a Finlombarda SPA, è prevista, tra l'altro, in attuazione della suddetta DGR n. XII/3718/2024, l'attività a supporto della gestione delle misure da attivare nell'ambito dell'azione 1.1.2 "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR 2021-2027 con una dotazione finanziaria complessiva così ripartita per annualità e capitolo di spesa:

2025			2026			2027			Capitolo	TOTALE COMPLESSIVO
costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)		
965.208,63	-	965.208,63	1.229.324,81	-	1.229.324,81	931.682,67	-	931.682,67	11300	3.126.216,11
160.717,33	160.717,33	-	27.938,00	27.938,00	-	29.987,60	29.987,60	-	15576	218.642,93
168.753,20	168.753,20	-	29.334,90	29.334,90	-	31.486,98	31.486,98	-	15577	229.575,08
72.322,80	72.322,80	-	12.572,10	12.572,10	-	13.494,42	13.494,42	-	15575	98.389,32

ATTESO che:

- la Direzione Università, Ricerca, Innovazione avvierà contemporaneamente entro il mese successivo alla data di approvazione del presente atto le misure di attuazione delle manifestazioni di interesse relative agli IRCCS e Università e la misura Rafforza&Innova, in attivazione nell'ambito dell'azione 1.1.2, e ciò renderà necessario un supporto qualificato per la gestione operativa considerata la concomitanza con altre misure già in gestione presso la Direzione medesima;
- come indicato nella DGR n. XII/3456 del 25/11/2024 sussistono in capo a Finlombarda S.p.A., come soggetto per la delega di funzione di Organismo Intermedio della misura stessa ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 2021/1060, i requisiti necessari per la gestione di misure di sostegno alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico sulla base dell'esperienza dalla stessa maturata nella gestione di bandi nel ciclo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
- Finlombarda S.p.A., in virtù dell'attività che svolge, può vantare un'esperienza pluriennale in materia di predisposizione e gestione di misure di sostegno all'ecosistema dell'innovazione lombardo e una conoscenza approfondita e consolidata delle modalità di lavoro, dell'organizzazione degli uffici, delle piattaforme informatiche e dei sistemi contabili di Regione Lombardia che non può essere ragionevolmente attesa da un operatore reperito sul mercato;

ATTESO che Finlombarda ha fornito in data 19/03/2025 alla Direzione Università, Ricerca, Innovazione una prima stima, da perfezionare e confermare in sede di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trasmissione dell'offerta economica, della suddivisione della dotazione finanziaria complessiva nell'ambito dell'azione 1.1.2, che prevede che l'importo massimo correlato alla gestione della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" si delinea nei capitoli e nelle annualità di seguito specificati:

Capitolo	2025		2026		2027		Totale complessivo
	costo complessivo (con IVA)	di cui costi esterni (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	di cui costi esterni (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	di cui costi esterni (con IVA)	
11300 CONTRIBUTO DI ESERCIZIO A FINLOMBARDA SPA	290.340,70		516.728,39		464.529,48		1.271.598,57
15576 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE- ASSISTENZA TECNICA	84.814,40	84.814,40	19.324,80	19.324,80	16.982,40	16.982,40	121.121,60
15577 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - ASSISTENZA TECNICA	89.055,12	89.055,12	20.291,04	20.291,04	17.831,52	17.831,52	127.177,68
15575 PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - ASSISTENZA TECNICA	38.166,48	38.166,48	8.696,16	8.696,16	7.642,08	7.642,08	54.504,72
Totale complessivo	502.376,70		565.040,39		506.985,48		1.574.402,57
Totale a carico di capitoli dell'Asse 5 (15576-15575-15577) del PR FESR 2021/2027	212.036,00		48.312,00		42.456,00		302.804,00

RITENUTO, in forza della suddetta Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027 di individuare Finlombarda Spa quale Organismo Intermedio della misura "Infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico" delegandole le fasi di selezione delle operazioni, gestione, verifica documentale della rendicontazione ed erogazione nell'ambito del procedimento di attuazione del successivo bando, nonché gli adempimenti relativi alla gestione del Registro Nazionale Aiuti a seguito dell'approvazione del bando:

- la generazione dei COR e relativi COVAR, in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e smi artt. 8 e ss.;
- tutti gli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012 per le concessioni ed erogazioni delle agevolazioni sulla suddetta misura;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 a partire dalla fase di concessione;

RICHIAMATI altresì gli artt. 2 e 3 della Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027 sottoscritta da Regione Lombardia e Finlombarda il 4 dicembre 2024, che prevedono che in relazione a ciascuna misura sono sottoscritti specifici incarichi che individuano le funzioni delegate e disciplinano l'oggetto, le modalità, i termini, le risorse, gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti;

DATO ATTO che la definizione specifica dei contenuti dell'incarico in qualità di Organismo Intermedio del Bando "Infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico", da sottoscrivere tra Regione Lombardia e Finlombarda SPA in attuazione della presente deliberazione, è demandata alla Direzione Università,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Ricerca, Innovazione, previa approvazione dell'offerta economica e verifica della congruità economica da parte del Dirigente della UO Affari Legislativi, Programmazione e Governance della Ricerca;

DATO ATTO che i costi relativi allo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio della misura "Infrastrutture di Ricerca per il trasferimento tecnologico" da parte di Finlombarda SPA troveranno copertura finanziaria a valere sulle risorse appostate sui capitoli indicati nella DGR XII/3718/2024 nelle annualità di bilancio pluriennale 2025/2027 e verranno impegnate successivamente alla sottoscrizione dell'incarico;

RITENUTO di demandare al dirigente della UO Affari Legislativi, Programmazione e Governance della ricerca della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027:

- l'approvazione del Bando attuativo della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" in coerenza con i criteri di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- gli adempimenti connessi al Registro Nazionale aiuti fino all'approvazione del bando;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale PR FESR 2021- 2027, sul portale regionale Bandi e Servizi (BeS) e sulla piattaforma di Open Innovation Lombardia;
- gli atti contabili e amministrativi necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli necessari al perfezionamento dell'incarico all'Organismo Intermedio Finlombarda Spa e i relativi trasferimenti di risorse;

DATO ATTO che l'art. 5 della l.r. n.1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla misura che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca e sviluppo afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento in centocinquanta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando;

CONSIDERATO opportuno monitorare gli esiti della misura introducendo, ad integrazione di quanto previsto dal PR FESR 2021-2027, un indicatore di output che tenga conto del valore degli investimenti riferiti alle strumentazioni e alle attrezzature di ricerca che costituiscono l'asset caratterizzante le infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico finanziate con la misura;

RITENUTO conseguentemente di introdurre l'indicatore di output denominato "RCO08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione" di cui all'allegato 1 del Regolamento UE 1058/2021, che misura il valore totale (di acquisto) delle dotazioni per la ricerca e l'innovazione oggetto del sostegno, nelle more dell'inserimento di tale indicatore nell'obiettivo strategico RSO1.1. "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)" in occasione della prossima riprogrammazione del PR FESR 2021-2027;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804, nella seduta del 1° aprile 2025;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, mediante procedura scritta conclusa il giorno 15 aprile 2025;
- dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR 2021-2027, con nota prot. R1.2025.0002145 del 18 aprile 2025;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di approvare i criteri della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sull'Azione 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR Lombardia 2021-2027;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 50.000.000,00, fatta salva la possibilità di integrare le risorse con successivi atti, e in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, e trova copertura, a seguito di variazione al bilancio di cui alle citate DGR 4194/2025 e 4195/2025, a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

CAPITOLO	2026	2027	2028
16607 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	6.341.772,10	2.536.708,84	3.805.063,26
16646 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC)	3.860.718,92	1.544.287,57	2.316.431,35
16647 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC)	14.797.508,98	5.919.003,59	8.878.505,39
TOTALE	25.000.000	10.000.000	15.000.000

3. di stabilire che le agevolazioni vengano concesse alternativamente, in base alla scelta dell'Università indicata al momento della domanda:
 - a) come agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato ("non aiuto"), ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final della Commissione sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, fino ad un massimo di contributo pari a 3 milioni di euro, per le Infrastrutture di Ricerca ammesse all'agevolazione che svolgono attività economica nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell'Infrastruttura medesima. Tale requisito deve essere garantito, pena decadenza dall'agevolazione, fino a 5 anni successivi alla conclusione del progetto;
 - b) come aiuto di Stato nel rispetto del regime di aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare degli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 26 (aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), fino ad un massimo di contributo pari a 5 milioni di euro, per le Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività economica in misura superiore al 20% della propria capacità annua complessiva;

4. di stabilire che l'agevolazione di cui al presente provvedimento consiste in un contributo a fondo perduto determinato, nel rispetto della normativa comunitaria sopra citata, nei termini di seguito indicati:

Inquadramento	Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili	Importo massimo di contributo
Non aiuto	80%	€ 3.000.000
Aiuto (ex art. 26 GBER)	50%	€ 5.000.000

5. di individuare Finlombarda Spa, per le motivazioni esposte nelle premesse, quale Organismo Intermedio della misura "Infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico" delegandole le fasi di selezione delle operazioni, gestione, verifica documentale della rendicontazione ed erogazione nell'ambito del procedimento di attuazione del successivo bando, nonché gli adempimenti relativi alla gestione del Registro Nazionale Aiuti a seguito dell'approvazione del bando:
 - generazione dei COR e relativi COVAR, in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e smi artt. 8 e ss.,
 - tutti gli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012 per le concessioni ed erogazioni delle agevolazioni sulla suddetta misura;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 a partire dalla fase di concessione;
6. di demandare la definizione specifica dei contenuti dell'incarico da sottoscrivere tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa in attuazione della presente deliberazione alla Direzione Università, Ricerca, Innovazione, previa approvazione dell'offerta economica e verifica della congruità economica da parte del Dirigente pro tempore della UO Affari Legislativi, Programmazione e Governance della ricerca;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Università, Ricerca e Innovazione la sottoscrizione del suddetto incarico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

8. di dare atto che la relativa spesa delle attività delegate all'Organismo Intermedio troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti di cui alla DGR n. XII/3718/2024, nell'ambito della nuova attività prevista denominata "attività a supporto della gestione delle misure da attivare nell'ambito dell'azione 1.1.2 "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR 2021-2027", a valere sul capitolo 11300 del bilancio regionale annualità 2025, 2026, 2027 e sui capitoli 15576, 15577 e 15575, denominata "Gestione amministrativa, finanziaria e operativa di 3 misure (Rafforza e Innova, Misura per le infrastrutture di ricerca, Misura a supporto degli IRCCS lombardi)" con la seguente ripartizione finanziaria:
 - 2025: € 1.367.001,96
 - 2026: € 1.299.169,81
 - 2027: € 1.006.651,67

9. di dare atto che l'importo effettivo dei costi per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio per la misura "Infrastrutture di ricerca per il trasferimento tecnologico" verrà definito nell'incarico e impegnato a seguito della sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della D.G. Università, Ricerca, Innovazione;

10. di demandare al dirigente della UO Affari Legislativi, Programmazione e Governance della ricerca della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027:
 - l'approvazione del Bando attuativo della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" in coerenza con i criteri di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
 - l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
 - l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

- gli adempimenti connessi al Registro Nazionale aiuti fino all'approvazione del bando;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale PR FESR 2021- 2027, sul portale regionale Bandi e Servizi (BeS) e sulla piattaforma Open Innovation Lombardia;
- gli atti contabili e amministrativi necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli necessari al perfezionamento dell'incarico all'Organismo Intermedio Finlombarda Spa e i relativi trasferimenti di risorse;

11. di stabilire che il termine massimo per il completamento del procedimento è fissato in centocinquanta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando;

12. di introdurre, ad integrazione di quanto previsto dal PR FESR 2021-2027, un indicatore di output denominato "Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione" che misuri il valore totale (di acquisto) delle dotazioni per la ricerca e l'innovazione oggetto del sostegno;

13. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul portale Bandi e Servizi (BeS), nella sezione del sito regionale dedicato al PR FESR 2021-2027 e sulla piattaforma regionale Open Innovation.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A ALLA DGR

CRITERI DELLA MISURA “Infrastrutture di ricerca per il Trasferimento Tecnologico” – Azione 1.1.2. “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” del PR FESR Lombardia 2021-2027

TITOLO MISURA	Misura “Infrastrutture di ricerca per il Trasferimento Tecnologico” – Azione 1.1.2. “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” del PR FESR Lombardia 2021-2027
FINALITÀ	<p>Il sistema universitario lombardo rappresenta un'eccellenza non solo regionale. Uno degli obiettivi di Regione Lombardia è rafforzare il sistema universitario, in particolare, valorizzando le qualifiche e le competenze sviluppate, ma anche favorendo il trasferimento delle conoscenze e competenze nel mondo industriale.</p> <p>La misura intende quindi sostenere gli investimenti per l'ammodernamento e la creazione di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione del sistema universitario in Lombardia aperte alle imprese per stimolare il trasferimento tecnologico, promuovendo e consolidando la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, in particolare PMI.</p> <p>Con il potenziamento del sistema di infrastrutture universitarie di ricerca e innovazione sul territorio lombardo si intende rafforzare la capacità di trasferimento dei risultati derivanti dalla ricerca tecnologica e scientifica abilitandole ad offrire servizi sempre più avanzati e rispondenti ai fabbisogni di ricerca e di innovazione delle imprese.</p> <p>La misura rappresenta la fase 2 del percorso approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 2349 del 20 maggio 2024, per la definizione di una misura di sostegno del trasferimento tecnologico. La fase 1 era volta ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni espressi dalle università lombarde.</p>
PRSS DI LEGISLATURA	<p>Pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza” del PRSS Lombardia della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/2023</p> <p>Obiettivo strategico 3.4.3 “Sostenere il trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde”</p> <p>OS 3.4.3.1 “Favorire il sostegno del trasferimento della conoscenza e della tecnologia tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde”.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione destinata alla misura è pari a 50 milioni di euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 fatta salva la possibilità di integrare le risorse con successivi atti.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
SOGGETTO GESTORE/ ORGANISMO INTERMEDIO	Finlombarda S.p.A. quale organismo intermedio (di seguito OI) con DGR n. 3456 del 25.11.24 di “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda per la delega di funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.”. A Finlombarda saranno delegate le fasi di selezione, gestione, verifica documentale della rendicontazione ed erogazione.

REGIME DI AIUTO	<p>Le agevolazioni vengono concesse alternativamente, in base alla scelta dell'Università indicata al momento della domanda:</p> <p>a) come agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato (di seguito "non aiuto"), ai sensi della Comunicazione C(2022) 7388 final della Commissione¹ sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, fino ad un massimo di contributo pari a 3 milioni di euro per progetto, per le Infrastrutture di Ricerca ammesse all'agevolazione che svolgono attività economica nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell'Infrastruttura medesima. Tale requisito deve essere garantito, pena decadenza dall'agevolazione, fino a 5 anni successivi alla conclusione del progetto. Ulteriori dettagli riguardanti le modalità di calcolo e di rilevazione della percentuale di utilizzo dell'Infrastruttura di Ricerca per attività economiche e non economiche nonché gli obblighi informativi a carico dei soggetti beneficiari saranno specificati nel bando attuativo;</p> <p>b) come aiuto, secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell'art. 26, fino ad un massimo di contributo pari a 5 milioni di euro per progetto, per le Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività economica in misura superiore al 20% della propria capacità annua complessiva.</p> <p>L'opzione effettuata dall'Università rispetto al regime di aiuto o di non aiuto non può essere modificata; il mancato rispetto della condizione di non aiuto comporta la decadenza dall'agevolazione con restituzione delle somme percepite.</p> <p>Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento GBER, si precisa che se un'Infrastruttura di Ricerca è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, la stessa sarà tenuta a contabilizzare separatamente le agevolazioni, i costi e le entrate relative a ciascuna tipologia di attività, sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.</p> <p>Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p> <p>È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.</p> <p>Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto</p>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Ai sensi del paragrafo 2 punto 21 della Comunicazione della Commissione del 19.10.2022 C (2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", se l'Infrastruttura di Ricerca viene utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, l'agevolazione esula completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Questo è il caso laddove l'Infrastruttura di Ricerca svolga attività economica nella misura massima del 20% della propria capacità annua complessiva.

	<p>del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..</p> <p>Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con le agevolazioni PNRR sia come aiuti di Stato che come misure generali.</p>
<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le 15 Università lombarde indicate nell'Allegato A del decreto n. 9628 del 25 giugno 2024², che intendano ammodernare Infrastrutture di Ricerca esistenti o creare nuove Infrastrutture di Ricerca, così come definite all'art. 2 punto 91 del Regolamento GBER, finalizzate al trasferimento tecnologico.</p> <p>Sono escluse le Università che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) solo in caso di applicazione del Regolamento GBER, siano attive nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento medesimo; b) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento medesimo, ai sensi del Reg. UE 2021/1058, articolo 7 paragrafo 1 lettera d); c) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), nei termini definiti dal Bando, come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ove applicabile; d) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile. <p>Le agevolazioni in regime Regolamento GBER sono concesse ed erogate nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 e s.m.i..</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Ogni Università può presentare fino a n. 3 domande di partecipazione al bando attuativo.</p> <p>Sono ammissibili, sulla base dei criteri di ammissibilità specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'azione 1.1.2 del PR FESR 2021-2027, i progetti di ammodernamento di Infrastrutture di Ricerca esistenti e/o di creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca che facilitano il trasferimento tecnologico verso le imprese lombarde.</p>

² Cfr. art. 3 comma 1 Allegato A "Manifestazione d'Interesse per la ricognizione dei fabbisogni d'investimento per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di Ricerca delle università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese" del decreto n. 9628 del 25 giugno 2024:

- 1) Università degli Studi di Bergamo;
- 2) Università degli Studi di Brescia;
- 3) Università degli Studi dell'Insubria Varese – Como;
- 4) Università Telematica "E-CAMPUS";
- 5) Università degli Studi di Milano;
- 6) Università degli Studi di Milano Bicocca;
- 7) Politecnico di Milano;
- 8) Università Commerciale "Luigi Bocconi";
- 9) Università Cattolica del Sacro Cuore;
- 10) Università di Lingue e Comunicazione (IULM);
- 11) Università Vita Salute S. Raffaele;
- 12) Humanitas University;
- 13) Università degli Studi di Pavia;
- 14) Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS);
- 15) Università Carlo Cattaneo LIUC.

	<p>Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, i progetti di Infrastruttura di Ricerca, indipendentemente dal regime di aiuto/non aiuto, devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) afferire a una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva deliberazione di approvazione dei Programmi di lavoro R&I 2024/2025 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023; b) rispettare gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al DNSH secondo le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo; c) essere realizzati nell'ambito di una o più sedi ubicata/e in Lombardia dell'Università richiedente oppure presso una o più sedi costituita/e entro la data di richiesta di erogazione del contributo; d) prevedere un importo di spesa ammissibile non inferiore a euro 500.000; e) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo³; f) includere un Piano di sviluppo dell'Infrastruttura di Ricerca che illustri le modalità organizzative per assicurare: <ul style="list-style-type: none"> • l'accesso all'Infrastruttura aperto a più utenti, in modo trasparente e non discriminatorio, • la gestione amministrativa unitaria delle attività svolte (ricerca, didattica, servizi, ecc.), • il coordinamento scientifico delle attività, • gli elementi abilitanti al trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le imprese. <p>Non saranno ammessi progetti di Infrastrutture di Ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.; - che prevedano la realizzazione di "nuovi edifici" e/o "ristrutturazioni importanti"⁴. <p>Conseguentemente, ai progetti finanziati dalla presente misura non si applica il requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³ Per avvio dei progetti si rimanda alla definizione dell'art. 2 paragrafo 23 del GBER per le parti applicabili alla misura;

⁴ Per "ristrutturazione importante" si rimanda alla definizione riportata negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del DPCoe - MASE - JASPERS (6 ottobre 2023): "Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio."

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto per singolo progetto fino al:</p> <table border="1" data-bbox="432 248 1230 490"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 248 703 394">Inquadramento</th> <th data-bbox="703 248 855 394">Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili</th> <th data-bbox="855 248 1031 394">Importo minimo di spesa ammissibile</th> <th data-bbox="1031 248 1230 394">Importo massimo di contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 394 703 443">NON AIUTO</td> <td data-bbox="703 394 855 443">80%</td> <td data-bbox="855 394 1031 443">€ 500.000</td> <td data-bbox="1031 394 1230 443">€ 3.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 443 703 490">AIUTO (ex art. 26 GBER)</td> <td data-bbox="703 443 855 490">50%</td> <td data-bbox="855 443 1031 490">€ 500.000</td> <td data-bbox="1031 443 1230 490">€ 5.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Inquadramento	Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili	Importo minimo di spesa ammissibile	Importo massimo di contributo	NON AIUTO	80%	€ 500.000	€ 3.000.000	AIUTO (ex art. 26 GBER)	50%	€ 500.000	€ 5.000.000
Inquadramento	Intensità di aiuto in % sulle spese ammissibili	Importo minimo di spesa ammissibile	Importo massimo di contributo										
NON AIUTO	80%	€ 500.000	€ 3.000.000										
AIUTO (ex art. 26 GBER)	50%	€ 500.000	€ 5.000.000										
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti materiali e immateriali strettamente correlate alla creazione o ammodernamento dell'Infrastruttura di Ricerca e riguardanti:</p> <p>a) investimenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, strumentazione tecnico-scientifica avanzata e impianti tecnologici, solo se di nuova acquisizione; ii. lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'infrastruttura, che non configurino ristrutturazioni importanti e/o realizzazioni di nuovi edifici, solo se direttamente correlati e funzionali alla installazione dei beni di cui al precedente punto a)i.; <p>b) investimenti immateriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. acquisto di software o di licenze d'uso per software, acquisto diritti di proprietà intellettuale, ii. spese tecniche (es. progettazione, Direzione Lavori, collaudo) integralmente e univocamente connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di cui al precedente punto a)ii. <p><u>Qualora il proponente richieda l'agevolazione come non aiuto di Stato,</u> saranno ammissibili, in aggiunta alle voci di spesa di cui alle precedenti lett. a) e b), anche le seguenti voci di spesa:</p> <p>c) spese di personale amministrativo e tecnico scientifico dell'Infrastruttura di ricerca specificamente coinvolto nel progetto, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015 e successivamente modificate con DGR n. 1162 del 23/10/2023 e s.m.i., in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a 42,24 euro per organismi di ricerca. Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 20% delle voci a) e b);</p> <p>d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili conformemente all'art. 54 lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i..</p> <p>Tali spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando attuativo.</p> <p>Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i. saranno dettagliati nel bando attuativo.</p>												

<p>MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA</p>	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998).</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla misura che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca e sviluppo afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centocinquanta giorni per il completamento del procedimento medesimo con l'approvazione della graduatoria, decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.</p> <p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla completezza documentale) svolta dall'OI e una istruttoria tecnica svolta da un Nucleo di Valutazione.</p> <p>Conclusa l'istruttoria, il Responsabile di procedimento procede all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande di partecipazione al bando attuativo ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate e non ammesse all'agevolazione.</p>														
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 azione 1.1.2. approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100):</p> <table border="1" data-bbox="427 1115 1433 2145"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1115 639 1160">AMBITO</th> <th data-bbox="639 1115 954 1160">CRITERI</th> <th data-bbox="954 1115 1433 1160">SOTTOCRITERI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1160 639 1872" rowspan="2">Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)</td> <td data-bbox="639 1160 954 1261">Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)</td> <td data-bbox="954 1160 1433 1261"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1261 954 1496">Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)</td> <td data-bbox="954 1261 1433 1496">Adeguatezza dei tempi previsti nel piano di attività di progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1496 639 1872"></td> <td data-bbox="639 1496 954 1872">Potenzialità progettuale (da 0 a 10 punti)</td> <td data-bbox="954 1496 1433 1872">Capacità dell'IRT di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altri IRTT o di partecipazione a reti nazionali/europee/internazionali di IRTT), di valorizzare collaborazioni scientifiche già stabilite e nuove collaborazioni scientifiche (da 0 a 10 punti)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1872 639 2145">Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 40 punti)</td> <td data-bbox="639 1872 954 2145">Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (da 0 a 10 punti)</td> <td data-bbox="954 1872 1433 2145">Miglioramento delle capacità scientifiche dell'Università: accreditamento dell'IRT a livello nazionale/europeo/internazionale; capacità di sviluppare soluzioni in ambito pre-commerciale e/o brevettuale; capacità attrattiva di nuovi ricercatori; capacità di</td> </tr> </tbody> </table>	AMBITO	CRITERI	SOTTOCRITERI	Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)		Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Adeguatezza dei tempi previsti nel piano di attività di progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)		Potenzialità progettuale (da 0 a 10 punti)	Capacità dell'IRT di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altri IRTT o di partecipazione a reti nazionali/europee/internazionali di IRTT), di valorizzare collaborazioni scientifiche già stabilite e nuove collaborazioni scientifiche (da 0 a 10 punti)	Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 40 punti)	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (da 0 a 10 punti)	Miglioramento delle capacità scientifiche dell'Università: accreditamento dell'IRT a livello nazionale/europeo/internazionale; capacità di sviluppare soluzioni in ambito pre-commerciale e/o brevettuale; capacità attrattiva di nuovi ricercatori; capacità di
AMBITO	CRITERI	SOTTOCRITERI													
Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)														
	Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Adeguatezza dei tempi previsti nel piano di attività di progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)													
	Potenzialità progettuale (da 0 a 10 punti)	Capacità dell'IRT di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altri IRTT o di partecipazione a reti nazionali/europee/internazionali di IRTT), di valorizzare collaborazioni scientifiche già stabilite e nuove collaborazioni scientifiche (da 0 a 10 punti)													
Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 40 punti)	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (da 0 a 10 punti)	Miglioramento delle capacità scientifiche dell'Università: accreditamento dell'IRT a livello nazionale/europeo/internazionale; capacità di sviluppare soluzioni in ambito pre-commerciale e/o brevettuale; capacità attrattiva di nuovi ricercatori; capacità di													

			attivazione di nuovi dottorati; ambiti scientifici e tecnologici che saranno impattati dall'intervento realizzato sull'IRTT (da 0 a 10 punti)	
		Impatto potenziale sulla competitività delle PMI e sul sistema della ricerca (da 0 a 30 punti)	Ricadute attese e/o risultati a valle dell'intervento (ove applicabile, anche in termini di knowledge transfer, creazione di start-up, erogazione servizi qualificati in linea con la domanda delle PMI lombarde, ampiezza della platea dei potenziali utenti, ecc.) (da 0 a 15 punti)	
			Qualità tecnologica e/o upgrading tecnologico degli asset dell'IRTT rispetto allo stato dell'arte e capacità di generare nuova conoscenza (da 0 a 15 punti)	
	Capacità dei proponenti (da 0 a 30 punti)	Capacità scientifico-gestionale dell'IRTT (da 0 a 25 punti)	Qualità della struttura di gestione dell'IRTT (adeguatezza dell'organizzazione, qualificazione del management con particolare riferimento al responsabile amministrativo) (da 0 a 10 punti)	
			Qualità tecnico-scientifica del personale dell'IRTT (qualifica, titoli, esperienza maturata) dei profili individuati anche con riferimento a quello del Coordinatore scientifico e degli addetti alle attività di ricerca anche rispetto alle potenzialità dell'IRTT e potenziale nell'affacciarsi a nuove frontiere scientifiche e tecnologiche (anche multidisciplinari) (da 0 a 15 punti)	
		Capacità economico-finanziaria (0 o 5 punti con soglia minima pari a 5 punti)	Capacità economico-finanziaria del richiedente in termini di rapporto tra spese totali ammissibili di progetto (SP) e proventi (Pr) dell'ultimo bilancio approvato: SP/Pr ≤ 45% pari a 5 punti SP/Pr > 45% pari a 0 punti	
	Premialità	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: il soggetto richiedente aderisce, al momento della presentazione della domanda, a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione rilasciata da un ente accreditato.		2
		RILEVANZA DELLA COMPONENTE FEMMINILE: adozione di un Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) conforme alle direttive europee per l'annualità in corso al momento della presentazione della domanda		1

	<p>Per essere ammissibili all'agevolazione, i progetti devono comunque conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e sottocriteri: <ul style="list-style-type: none"> o Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo, o Capacità economico finanziaria; - un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 60 punti al netto delle premialità. <p>Il punteggio di premialità è assegnabile cumulativamente fino ad un massimo di 3 punti.</p> <p>I progetti vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente in base al punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione e ai criteri di premialità.</p> <p>In caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria, i progetti vengono ordinati secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione"; 2) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione"; 3) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti"; 4) ordine cronologico di presentazione delle domande. <p>Una volta completata la graduatoria con i criteri sopra elencati, è ammesso ad agevolazione 1 progetto per ciascuna Università proponente considerando quello con il punteggio più alto in graduatoria. Qualora la dotazione finanziaria ancora disponibile consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, sono ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine della graduatoria indipendentemente dall'Università proponente.</p>
<p>MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'erogazione dell'agevolazione concessa può avvenire in un massimo di tre tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anticipo del 40% dell'agevolazione concessa (previa presentazione di garanzia fidejussoria nel caso di università non statali); - tranches intermedia, acquisita e validata la rendicontazione intermedia comprensiva di relazione di avanzamento; - tranches a saldo dell'agevolazione salvo rideterminazione del contributo, acquisita e validata la rendicontazione finale (non inferiore al 60% delle spese complessive ammesse ed approvate con decreto di concessione anche a seguito di variazione), comprensiva di relazione finale. <p>Nel caso di applicazione del Regolamento GBER, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale.</p>
<p>TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</p>	<p>I progetti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi.</p>

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: positiva Pari opportunità: positiva Parità di genere: positiva
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di output: RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni Indicatore aggiuntivo: RCO08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	n.a.